

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Legittimo lo svolgimento di prove scritte mediante elaborati cartacei a condizione che sia assicurata l'imparzialità della valutazione e l'anonimato in fase di correzione.¹

TAR Lazio, sez. seconda bis, 13 febbraio 2024, n. 2948

A seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale uno dei candidati, che non ha superato la prova scritta, contesta l'illegittimità della modalità di svolgimento di quest'ultima in quanto svolta in modalità cartacea e non informatica come prescritto dal D.P.R. n. 82/2023 che ha modificato il D.P.R. n. 487/1994.

Secondo il Tar adito sono condivisibili le argomentazioni fornite in sede di giudizio dall'Amministrazione che aveva avviato la procedura e il ricorso risulta, così, infondato nel merito.

Nello specifico il Collegio motiva la propria decisione comparando preliminarmente il contenuto del testo previgente della norma invocata dal ricorrente, che sanciva l'obbligatorietà della redazione degli elaborati delle prove di concorso esclusivamente *"su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice...."*, con il testo vigente che prevede la redazione degli elaborati *"in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove"*, specificandone le condizioni (tempo aggiuntivo per malfunzionamento, non modificabilità del documento salvato dal candidato, disabilitazione della connessione internet).

Al riguardo il Tar rimarca come il testo attuale non includa più l'avverbio *"esclusivamente"*. Tale circostanza, alla luce dell'interpretazione sistematica della disposizione in questione in

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

rapporto all'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 487/1994 a norma del quale a parere del Tar "è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l'imparzialità e l'efficienza, rendendo possibile (e non doveroso) l'ausilio di sistemi informatici"², induce lo stesso Collegio a condividere la tesi del Comune, secondo la quale "pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l'utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa".

Secondo il Tar, infatti, in base al testo modificato del richiamato art. 13, l'uso del supporto cartaceo nella redazione degli elaborati concorsuali non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che "l'Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto".

Il Collegio evidenzia però come lo svolgimento della prova su carta, rispetto all'uso nelle prove scritte di supporti informatici, deve essere disciplinata specificatamente dall'Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994. Pertanto, secondo i giudici, l'Ente che intende ricorrere alla prova scritta in formato cartaceo dovrà indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l'anonimato dell'elaborato durante la sua correzione ai fini dell'assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest'ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via.

Nel caso di specie per il Collegio, siccome l'imparzialità, l'efficacia dell'attività della commissione e l'anonimato dell'elaborato non sono stati oggetto di contestazione e poiché il ricorso si fonda esclusivamente sulla ritenuta obbligatorietà della prova scritta in modalità informatica (principio che per i giudici va escluso), il gravame risulta infondato.

² Il comma richiamato recita testualmente: "Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali".

In conclusione, alla luce della pronuncia esaminata, si ritiene ancora possibile lo svolgimento di prove scritte mediante elaborati cartacei a condizione che l'Amministrazione preveda tale facoltà nella propria regolamentazione interna, individui, al tempo stesso, le ragioni che giustificano tale procedura e disciplini le modalità di svolgimento in maniera tale da assicurare l'imparzialità della valutazione e l'anonimato in fase di correzione dell'elaborato.